

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

## XVII.

### TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Sorteggio degli Uffici — Congedi — Discussione del progetto di legge per la Tariffa doganale — Presentazione di un progetto di legge, già approvato dalla Camera elettiva, per l'erezione di un monumento alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II — Proposta del Senatore Manzoni che sia esaminato d'urgenza — Chiusura della discussione generale sul progetto relativo alla tariffa doganale — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze circa l'ordine del giorno proposto dalla Commissione — Spiegazioni del Senatore Brioschi, Relatore — Repliche del Ministro e del Relatore — Nuove osservazioni del Ministro — Dichiarazione del Senatore Magliani — Approvazione dell'ordine del giorno della Commissione — Discussione delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale — Raccomandazioni del Senatore Maggiorani all'art. 1 delle disposizioni preliminari — Dichiarazione del Ministro — Approvazione dell'art. 1 e dei successivi sino al 15 inclusivamente — Raccomandazione del Senatore Maggiorani al numero 13 dell'articolo 16, cui rispondono il Relatore ed il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 16 e dei successivi fino al 22 ultimo delle disposizioni preliminari — Osservazioni del Senatore Maggiorani alla lettera A del numero 5 della Categoria I — Presentazione di cinque progetti di legge, già votati dalla Camera dei Deputati: per una nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napolitane e Siciliane; per la costruzione d'un edificio ad uso di dogana in Catania; per la spesa per l'ampiamiento della Capitaneria del Porto di Palermo; per l'approvazione di contratti per la costruzione d'una dogana e di magazzini generali in Messina; per l'approvazione del resoconto dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio del 1874 — Ripresa della discussione — Raccomandazione del Senatore Paternostro sul numero 7, cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Paternostro — Approvazione della categoria I, e della II — Osservazioni del Senatore Maggiorani al numero 56 della categoria III, cui rispondono il Ministro e il Relatore — Approvazione delle categorie III e IV.*

La seduta è aperta alle ore 3

Sono presenti i Ministri delle Finanze e dell'Interno; più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

#### Atti diversi

**PRESIDENTE.** Si procede all'estrazione a sorte degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, **VERGA** fa il sorteggio, e gli Uffici risultano composti come segue:

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

## UFFICIO I.

Cerutti  
 Spinola  
 Cambray-Digny  
 Fiorelli  
 Malaspina  
 Di Sonnaz  
 Boncompagni Ottoboni  
 Prinetti  
 Trombetta  
 Martinelli  
 Mamiani  
 Pernati  
 Casati  
 Gadda  
 Di Falco  
 Paternostro  
 Manzoni  
 Ponzi  
 Amari  
 Massarani  
 Cavagnari  
 Marignoli  
 Ricci  
 Caccia  
 Jacini  
 Rossi *avvocato*  
 D'Azeglio  
 Galeotti  
 Pasella  
 Rosa  
 Zoppi  
 Giacchi  
 Mayr  
 Di Giacomo  
 Eula  
 Revedin  
 Di Bagno  
 D'Andrea  
 Fornoni  
 Turrisi-Colonna  
 Vegezzi  
 Grixoni  
 Provana  
 San Cataldo  
 Mongenet  
 Mazara  
 Mirabelli  
 Michelini  
 Gagliardi

Salvatico  
 Collacchioni  
 Persano  
 Fedeli  
 Pallavicino-Trivulzio  
 Pianell  
 Pasqui  
 Frasso  
 Cabella  
 Maglione  
 Andreucci  
 Pallavicino-Mossi  
 Acquaviva  
 Ferraris  
 Moleschott  
 Meuron  
 Moscuza  
 Di S. Giuliano

## UFFICIO II.

Chiesi  
 Cannizzaro  
 Antonini  
 Chiavarina  
 Prati  
 Bella  
 Pettinengo  
 Giovanola  
 Pallieri  
 Finali  
 Giorgini  
 Pisani  
 Manfredi  
 Rossi Alessandro  
 Lacaita  
 Verga Andrea  
 Pica  
 Duchoquè  
 Piola  
 Torre  
 Ribotti  
 Lampertico  
 Malvezzi  
 Artom  
 Arese  
 Rasponi  
 Cadorna Carlo  
 Besana  
 Corsi Luigi  
 Visone

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

Barbavara  
 Sprovieri  
 Campello  
 Bertea  
 Spaccapietra  
 Di Gregorio  
 Tommasi  
 Perez  
 Barbaroux  
 Aleardi  
 Bargoni  
 Della Rocca  
 Calabiana  
 Di Sortino  
 Sacchi Gaetano  
 Siotto Pintor  
 Assanti  
 Palasciano  
 Gamba  
 Mezzacapo Carlo  
 Airenti  
 Biscaretti  
 Balbi-Senarega  
 Martinengo  
 Tonello  
 Costantini  
 Sismonda  
 Elena  
 Cialdini  
 Boncompagni-Ludovisi  
 Fenaroli  
 Centofanti  
 Caracciolo di S. Alpino  
 Gozzadini  
 Pandolfina  
 Corsi di Bosnasco  
 Araldi-Erizzo  
 Balbi-Piovera

## UFFICIO III.

Piedimonte  
 Serra Francesco Maria  
 Irelli  
 Cusa  
 Di Brocchetti  
 Deodati  
 Di Giovanni  
 Berti  
 Pescatore  
 Della Verdura

Tanari  
 Saracco  
 Monaco La Valletta  
 Caracciolo di Bella  
 Mischi  
 Finocchietti  
 Beltrami  
 Zini  
 Morelli  
 Norante  
 Cagnola  
 Cossilla  
 Carradori  
 Miraglia  
 Scarabelli  
 Rizzari  
 Corti  
 Gravina Luigi  
 Montezemolo  
 Borsani  
 Pallavicini  
 Scacchi  
 Errante  
 Guicciardi  
 Fenzi  
 Lauri  
 Castagneto  
 Plezza  
 Cianciafara  
 Raffaele  
 Della Gherardesca  
 Menabrea  
 Laconi  
 Di Sartirana  
 S. A. R. il Principe Tommaso  
 Tholosano  
 Medici Michele  
 Giustinian  
 Berti Pichat  
 Giovanelli  
 San Severino  
 Vannucci  
 Casaretto  
 Ricotti  
 Alfieri  
 Arrivabene  
 Cantelli  
 Strongoli-Pignatelli  
 Barracco  
 Garelli  
 Vigliani

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

Figoli  
 Poggi  
 Venini  
 Cipriani Pietro  
 Danzetta  
 Pepoli Carlo  
 Pignatelli di Monteleone

## UFFICIO IV.

Conforti  
 Acton  
 Boccardo  
 Celgioioso Carlo  
 Migliorati  
 Camerata-Scovazzo  
 Sacchi Vittorio  
 Cadorna Raffaele  
 Belgioioso Luigi  
 De Filippo  
 Bombrini  
 Morosoli  
 Angioletti  
 Bellinzaghi  
 Guiccioli  
 Farina  
 Longo  
 Negri di San Front  
 Di Monale  
 Cucchiari  
 Durando  
 Ghiglieri  
 Torelli  
 Cavallini  
 Beretta  
 De Gasparis  
 Bruzzo  
 Lauria  
 Ruschi  
 Medici Giacomo  
 Bardesono  
 Gallotti  
 Valfrè  
 Borgatti  
 Castiglia  
 Ghigi  
 Bonelli  
 Di Moliterno  
 S. A. R. il Principe Eugenio  
 Mattei  
 Linati

Gravina Giacomo  
 Carrara  
 Merlo  
 Melodia  
 Calcagno  
 Sylos-Labini  
 Cosenz  
 Borromeo  
 Bellavitis  
 Verdi  
 Benintendi  
 Bembo  
 Di Bovino  
 Padula  
 Nitti  
 Melegari  
 Rossi *generale*  
 De Luca  
 Salvagnoli Marchetti  
 Del Giudice  
 S. A. R. il Principe Amedeo  
 Cacace  
 Colla  
 Torremuzza  
 Colonna  
 Bruno  
 Della Bruca

## UFFICIO V.

Carcano  
 Corsi Tommaso  
 Villa-Riso  
 Atenolfi  
 Tirelli  
 Lauzi  
 Malusardi  
 Pietracatella  
 Boyl  
 Mezzacapo Luigi  
 Pepoli Giovacchino  
 Brioschi  
 Magliani  
 Arezzo  
 Cornero  
 Maggiorani  
 Astengo  
 Ridolfi  
 Camozzi-Vertova  
 Torre-Arsa  
 Pantaleoni

De Cesare  
 Paoli  
 Tabarrini  
 Sauli  
 Vitelleschi  
 Cutinelli  
 Verga Carlo  
 Boschi  
 Mauri  
 Desiervo  
 Camuzzoni  
 Scalini  
 Reali  
 Sighele  
 Michiel  
 Pironti  
 Montanari  
 Compagna  
 Petitti  
 D'Adda  
 Magni  
 Mantegazza  
 Aglianelli  
 Giordano  
 Cittadella  
 Fontanelli  
 Devincenzi  
 Panizzi  
 Pavese  
 Cipriani Leonetto  
 Palmieri  
 Lanza  
 Bon-Compagni Carlo  
 Varano  
 Polsinelli  
 De Ferrari  
 Dalla Valle  
 Malenchini  
 Cavalli  
 Porro  
 Casanova  
 Annoni  
 Serra Domenico  
 Ciccone  
 De Riso

Domandano un congedo i signori Senatori:  
 Longo di giorni 20, Grossi di giorni 10 per  
 ragioni d'ufficio, Rossi Generale di un mese  
 per motivi di salute e Bembo di giorni 5 per

motivo di famiglia che viene loro dal Senato  
 accordato.

**Discussione del progetto di legge  
 sulla tariffa doganale.**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il progetto  
 di legge sulla tariffa doganale.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del  
 progetto di legge.

**APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE.**

**Art. 1.**

È approvata l'annessa tariffa dei dazi di im-  
 portazione, che si applicherà alle merci dei  
 paesi coi quali non sono in vigore convenzioni  
 che accordino un altro trattamento daziario.

È pure approvata l'unita tariffa dei dazi di  
 esportazione.

**Art. 2.**

Il decimo di guerra, il cinque per cento di  
 diritto di spedizione sui dazi doganali, e il di-  
 ritto di statistica sono aboliti.

**Art. 3.**

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare,  
 per mezzo di Decreto Reale, il repertorio della  
 nuova tariffa, la tabella delle tare da appli-  
 carsi alle merci e le disposizioni che vi si ri-  
 feriscono.

**Art. 4.**

La presente legge andrà in vigore il 1° giugno  
 1878. Durante la sessione del 1880 il Governo  
 dovrà presentare un progetto di legge per la  
 revisione delle tariffe doganali.

Il Decreto Reale sulle tare sarà presentato  
 al Parlamento per essere convertito in legge  
 entro l'anno 1878.

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe procedere alla  
 lettura della tariffa; ma mi viene osservato che  
 il fare qui per disteso la lettura della tariffa sa-  
 rebbe cosa noiosa, lunga, ed anche inutile,  
 perchè già tutti l'hanno sotto gli occhi in stampa,  
 e perchè delle singole categorie della tariffa

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

deve essere data lettura nella discussione speciale. Quindi credo che il Senato, come altre volte in casi simili, vorrà dispensare dalla previa lettura.

Chi intende di dispensare dalla previa lettura della tariffa, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno è iscritto per la discussione generale; sono iscritti soltanto il Senatore Maggiorani per parlare sull'art. 1 delle disposizioni preliminari, ed il Senatore Finali per parlare sulla categoria XIII, N. 220 e sulla categoria XIV, N. 235 della tariffa.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per l'erezione di un monumento in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II. (Vedi Atti del Senato, N. 14).

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della testè fatta presentazione del progetto di legge riguardante il monumento da erigersi in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II. Il progetto sarà, come di regola, stampato e distribuito agli Uffici.

La parola spetta al Senatore Manzoni.

Senatore MANZONI. Proporrèi che domani, appena gli Uffici saranno costituiti, si occupassero di questo progetto di legge, per potere, se è possibile, domani stesso presentarlo alla discussione del Senato.

PRESIDENTE. Sarà posto all'ordine del giorno degli Uffici per domani mattina.

#### Ripresa della discussione sulla tariffa doganale.

PRESIDENTE. Se nessuno adunque chiede la parola sopra la discussione generale, questa si dichiara chiusa.

Ora si viene alla discussione speciale.

#### Art. 1.

È approvata l'annessa tariffa dei dazi di importazione, che si applicherà alle merci dei paesi coi quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario.

È pure approvata l'unita tariffa dei dazi di esportazione.

PRESIDENTE. Quest'articolo 1 rimane in sospenso, e sarà posto ai voti dopo approvata la tariffa.

#### Art. 2.

Il decimo di guerra, il cinque per cento di diritto di spedizione sui dazi doganali, e il diritto di statistica sono aboliti.

(Approvato.)

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, per mezzo di Decreto Reale, il repertorio della nuova tariffa, la tabella delle tare da applicarsi alle merci e le disposizioni che vi si riferiscono.

(Approvato.)

#### Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il 1° giugno 1878. Durante la sessione del 1880 il Governo dovrà presentare un progetto di legge per la revisione delle tariffe doganali.

Il Decreto Reale sulle tare sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge entro l'anno 1878.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domando al signor Relatore della Commissione se intende che sin d'ora si ponga in discussione ed in votazione l'ordine del giorno che veggo proposto in fine della sua Relazione; o se intende che ciò venga differito sin dopo l'approvazione della tariffa.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. A me è affatto indifferente e non dubito che il signor Ministro accetterà l'ordine del giorno che è il medesimo che fu accettato nell'altro ramo del Parlamento.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Prego l'onorevole Presidente a volere far dare lettura dell'ordine del giorno.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione:

« Il Senato confida che il Governo, ponderando gli opportuni compensi, vorrà presentare al più presto una legge, la quale impedisca ai Comuni di volgere il dazio consumo a fini protettori e proibisca ad essi di tassare le materie prime ed ausiliatrici delle industrie ».

Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Quando si discuteva il trattato di commercio e la tariffa convenzionale colla Francia, il Governo ha già dimostrato la intenzione di accogliere le idee espresse in quest'ordine del giorno, accettando l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Magliani, che il Senato ha votato. Il quale ordine del giorno dell'onor. Magliani s'ispira alle medesime idee espresse in quello accettato nella Camera elettiva.

Io non ho quindi difficoltà a dichiarare che accetto l'ordine del giorno proposto dalla Giunta Centrale, e già accettato dalla Camera elettiva. Avvi tuttavia in quest'ordine del giorno una frase alquanto grave, che mi spiace di non aver rilevata alla Camera elettiva. Il ricordarla adesso non implica che il Governo retroceda dalla promessa fatta alla Camera coll'accettazione dell'ordine del giorno; ma mi permetto di rimarcarla, perchè sorse nell'animo di taluno qualche dubbio sul significato che si potesse attribuire a quella espressione.

L'ordine del giorno che l'onorevole Commissione del Senato propone, identico a quello votato dalla Camera elettiva, dice: « Il Senato confida che il Governo, ponderando gli opportuni compensi, vorrà presentare al più presto una legge, la quale impedisca ai Comuni di volgere il dazio consumo a fini protettori »..... Siamo in massima perfettamente d'accordo; ma l'espressione: *ponderando gli opportuni compensi*, implica, come il Senato scorderà a colpo d'occhio, una responsabilità abbastanza grave per il Governo; poichè questo inciso, benchè in termini piuttosto vaghi e indeterminati, significa che in luogo dei redditi che si toglieranno ai Comuni, impedendo loro di porre sulle materie prime dei dazi che inceppino l'industria, il Governo studierà il modo di fornire loro altri equivalenti cespiti di entrata.

Ora, questo costituirebbe un impegno non

soltanto per una riforma di dazio di consumo, cosa già importante di per sè, ma anche pel riordinamento di tutto il sistema tributario comunale.

Il Governo ha già accennato, per organo mio, ed alla Camera elettiva ed al Senato, durante la discussione della tariffa convenzionale colla Francia, che esso ha intenzione di provvedere al riordinamento dei dazi di consumo, i quali, come stanno adesso, sono veramente una delle piaghe tributarie, se così m'è permesso di esprimermi, del nostro paese. Infatti i Comuni, allo stremo di mezzi, non hanno saputo o potuto trovare di meglio che di aggravare la mano sul consumo, esagerando le tariffe qualche volta anche al di là dei limiti che la legge consente; e il Governo deve vegliare attentamente perchè tali limiti non sieno sorpassati.

Questo stato di cose ha necessariamente per risultato che, in alcuni Comuni, da un lato l'alimentazione stessa delle classi povere o meno abbienti, in ispecie della classe operaia, è resa più difficile; dall'altro, le industrie, anche quelle che hanno la possibilità di un prospero, spontaneo sviluppo, perchè appropriate alle condizioni naturali ed economiche del paese, per procurarsi le materie prime di cui hanno bisogno, si trovano sull'uscio di casa quegli intoppi che non trovano alla frontiera, ed hanno poi cercato in famiglia di rimediarvi col mezzo di dazi che hanno un carattere proibitivo.

Tutte queste barriere doganali che ci siamo create all'interno, dopo che ci vedemmo uniti in un regno, hanno accresciute la difficoltà delle industrie, le hanno rese più costose ed hanno impedito che sieno più remuneratrici a coloro che vi impiegano i loro capitali, il loro lavoro, la loro intelligenza. Io ho accennato sinteticamente a questo ordine d'idee, perchè si veda la grande importanza dell'accettazione di questo ordine del giorno, importanza però che è ben lungi dall'indurmi a rifiutarlo, dacchè si è entrati nel concetto della sistemazione dei dazi di consumo. Quanto però all'ordinamento del sistema tributario de' Comuni, esso è, invero, reclamato, oltrechè dall'opinione pubblica, dalla misera condizione in cui versano i Comuni del Regno; ma sarà, certo, una grande questione il vedere con quali mezzi, togliendo ai Comuni una gran parte del più importante cespite con cui sopperiscono alle spese della

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

loro particolare azienda e a quelle che la legge loro impone nell'interesse generale; sarà, dico, una grande questione il vedere quali possano essere i compensi, a cui accenna l'inciso di questo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **BRIOSCHI, Relatore.** L'ordine del giorno come è stato esposto al Senato è nella stessa forma di quello presentato alla Camera elettiva salvo che in luogo di dire « la Camera » fu sostituito « il Senato ».

Nella discussione avvenuta intorno al trattato di commercio era già stato presentato un ordine del giorno in questo senso da uno dei nostri Colleghi, l'onorevole Senatore Magliani. Ma quell'ordine del giorno aveva un carattere più generale, perchè in esso si parlava di riordinamento generale dei dazi di consumo.

L'attuale ordine del giorno mi pare che abbia uno scopo più limitato e preciso, inquantochè essendo presentato in occasione che si discute la tariffa doganale, contempla quei dazi di consumo che spesse volte si prestano a fini protettori. Ed io credo di doverlo mantenere in in questi termini precisi perchè indica chiaramente gli scopi che s'intendono raggiungere colla desiderata riforma.

Dichiaro però che le parole introdotte relativamente agli opportuni compensi, non erano interpretati dall'Ufficio Centrale colla ampiezza indicata dall'onorevole signor Ministro.

Se l'interpretazione delle « parole stesse » può essere altra, levarei le « parole stesse » perchè l'ordine del giorno acquisterebbe una gravità che l'Ufficio Centrale non intendeva dargli. Però pregherei il signor Ministro, che ha assistito alla discussione della Camera dei Deputati a voler dare qualche schiarimento in proposito.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io dissi che era opportuno spiegare il valore che poteva avere questa frase, in ispecie dopo la discussione avvenuta nell'altra Camera, e dopo l'approvazione in quest'Aula dell'ordine del giorno del Senatore Magliani, che io non ho esitato ad accettare, malgrado la sua grande importanza, giacchè esso raccomanda al Governo di ridurre i dazi di consumo sulle materie prime,

sulle materie alimentari e sui generi coloniali.

La duplice accettazione dell'ordine del giorno di cui discutiamo, addossa al Governo una grande responsabilità. Esso non importa soltanto l'abolizione o restrizione di alcuni dazi e il conseguente riordinamento della legge sul dazio di consumo. Poichè, se noi ci proponiamo di riformare la legge del dazio-consumo, prendendo per base un sensibile alleggerimento dei dazi che pesano su tutti questi vari cespiti, e materie prime, e materie alimentari, e prodotti coloniali, e che so io, ben vede il Senato quanto grave sia l'impegno del Governo dinanzi ai Comuni. Esso implica, secondo me, un completo riordinamento, non del solo sistema dei dazi di consumo, ma dell'intero sistema tributario dei Comuni, e una profonda modificazione dei rapporti di questo col sistema tributario dello Stato.

Ecco perchè io, senza intendere di fare difficoltà nell'accettare l'inciso, mi sono tuttavia permesso di far considerare al Senato la molta importanza di quest'ordine del giorno, in seguito a ciò che in proposito si è detto nella discussione del trattato di commercio tra l'Italia e la Francia; e più specialmente per l'accettazione che io ho fatto dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Magliani.

Senatore **BRIOSCHI, Relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **BRIOSCHI, Relatore.** Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro delle finanze mi permetterò di aggiungere poche parole per dire che veramente il senso di quest'ordine del giorno è semplicemente questo: Che questi dazi di consumo non debbano servire a scopi protettori e proibisca ai comuni di tassare le materie prime ed ausiliatrici delle industrie.

Mi pare che lo scopo è molto chiaro; però se si credesse si potrebbe restringere il senso di quell'inciso, poichè non sarebbe opportuno che l'onorevole signor Ministro si dovesse subito occupare di questa materia così grave com'è il riordinamento generale dei dazi di consumo.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Alla Camera dei Deputati, nella discussione del progetto di legge per la nomina di una Commissione d'inchiesta sulle condizioni economiche e finanziarie del comune di Firenze, ho dichiarato, in risposta all'onorevole Plebano che invocava la riforma del dazio di consumo, e lo dichiaro anche al Senato, d'accordo coi miei Colleghi del Ministero, che è nostro proposito di porre mano al riordinamento completo del sistema del dazio di consumo. È tempo di farlo, perchè da molti anni si stanno facendo degli ampi studi su questa materia, e anche l'onorevole Magliani, nel tempo in cui resse le Finanze, se ne occupò, e rimane di lui un pregevole lavoro su questo argomento. I materiali, adunque, ci sono, e l'Amministrazione finanziaria mancherebbe al suo compito, se non si proponesse di presentare al Parlamento, durante questa legislatura, una riforma completa dei dazi di consumo, tanto governativi, quanto comunali.

Ecco perchè io non rifuggo dall'accettare l'ordine del giorno come è stato presentato; ma mi sono permesso soltanto di far notare al Senato quanto maggiore gravità abbia l'accettazione di quest'ordine del giorno, dopo avere accettato quello dell'onorevole Senatore Magliani.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Furono due gli ordini del giorno presentati dal Senatore Magliani, dei quali uno fu convertito in una raccomandazione, e l'altro fu votato.

PRESIDENTE. Dal verbale della tornata dell'8 maggio risulta che il Senatore Magliani aveva presentato questi due ordini del giorno:

« Il Senato confida che il Governo vorrà presentare una legge sulle imposte di produzione, e specialmente sulla tassa di raffinazione degli zuccheri, in armonia colla nuova legislazione doganale ».

Senatore MAGLIANI. Quest'ordine del giorno, in seguito alle dichiarazioni del signor Ministro delle Finanze, venne convertito in una raccomandazione. Fu votato invece l'altro ordine del giorno relativo ai dazi di consumo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del Senatore Magliani, che fu posto ai voti e approvato, è del seguente tenore:

« Il Senato confida che il Governo vorrà pre-

sentare una legge di riordinamento dei dazi di consumo per impedire che siano volti a fini protettori, e per disgravarne al più possibile le materie prime e ausiliarie delle industrie, e le materie coloniali ».

Il signor Relatore insiste perchè venga posto ai voti l'ordine del giorno, scritto in calce della Relazione?

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Mi pare che siamo tutti d'accordo; anche il signor Ministro lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Lo rileggo.

« Il Senato confida che il Governo, ponderando gli opportuni compensi, vorrà presentare al più presto una legge, la quale impedisca ai comuni di volgere il dazio consumo a fini protettori e proibisca ad essi di tassare le materie prime ed ausiliatrici delle industrie. »

Chi intende di approvare quest'ordine del giorno, voglia sorgere.

(È approvato.)

PRESIDENTE. Ora siamo alle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

### Disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

#### Art. 1.

I dazi doganali si riscuotono senza avere riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare, nè in tutto nè in parte, per causa di avaria.

Le merci che per disposizioni speciali non possono essere introdotte nel regno, e quelle che dalla autorità competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono essere distrutte o rimandate a spese dell'importatore.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha la parola su quest'articolo.

Senatore MAGGIORANI. Benchè il presente progetto di legge sia tutto dell'ordine finanziario perciò sembri inopportuno d'introdurvi un argomento d'igiene, tuttavia a quella frase: *salute pubblica*, contenuta in questo articolo, non so difendermi dal desiderio di farvi qualche considerazione in proposito.

Mi spiace di non vedere qui l'onorevole signor Ministro dell'Interno, a cui è affidata la

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

tutela della sanità, ma io spero che l'onorevole signor Ministro delle Finanze potrà egualmente accogliere una semplice raccomandazione che intendo di fare in tale circostanza.

L'articolo adunque dice così:

« Le merci che dall'autorità competente sono considerate nocive alla salute pubblica, devono essere distrutte o rimandate a spese dell'importatore ».

Ora, io ho ragione di credere che questa legge rimarrà lettera morta per mancanza di opportuno servizio sanitario prestabilito all'uopo. Toglierò ad esempio il bestiame, di cui ricordo come in ogni Congresso veterinario sia stata deplorata la perdita per epizoozie, importate dall'estero, colpa la insufficiente vigilanza alle frontiere. Gli è questo un fatto ben assodato, come risulta dagli atti dei ridetti Congressi, a Torino, a Firenze, a Genova, a Roma.

Esistono bensì alle frontiere stazioni ove all'importatore del bestiame si domanda un attestato di sanità: ma quante sieno le circostanze che annullino il valore di questo certificato, appena è chi nol vegga. E poi, un semplice impiegato non basta: è necessaria la presenza di un giudice competente che, forte di studi teorici e pratici regolarmente istituiti, esami con diligenza capo per capo il bestiame, vegga se trovisi tutto in istato di sanità e lo ammetta; o, fatta la diagnosi di un caso o l'altro di malattia appiccaticcia, lo respinga, e se l'interesse della sanità lo esiga, ne ordini anche coi debiti accordi la distruzione.

Inutile il dire come sia desiderio universale, anzi urgente bisogno, che questa dote essenziale dell'agricoltura, questo cospicuo cespite di ricchezza nazionale che è il bestiame, sia preservato dal tremendo flagello della epizoozia per mezzo di un severo regime sanitario.

Ho qui alle mani il discorso di uno dei più distinti professori di veterinaria, pronunziato in un'occasione così solenne quale è l'inaugurazione degli studi, innanzi a professori, ad un pubblico scelto e anche ad ufficiali dello Stato.

Piacciavi di udire com'egli si esprime su tale materia:

« La conservazione del bestiame, riguardato

come proprietà nazionale, è minacciata ogni giorno, anzi ogni ora, dal sopraggiugnere di animali esteri trasportati dentro lo Stato col mezzo delle ferrovie e delle navi, o condottivi per le strade ordinarie; imperciocchè quelli possono recare con loro i germi di parecchie malattie contagiose per alcuna soltanto, ovvero per parecchie specie di animali domestici. Egli è in tal guisa che soventi volte d'oltre confine penetrarono in Italia la peripneumonia contagiosa dei buoi, l'afta, il vaiuolo e la scabbia degli ovini, il moccio dei cavalli, e così pure talvolta vi giunse la tanto temuta peste bovina; i quali morbi diffondendosi poi nel bestiame nazionale vi produssero incalcolabili danni. Tali malattie, il più spesso d'estera provenienza, sono a stento spente o circoscritte prima che siansi più o meno largamente diffuse ed abbiano arrecate grandi perdite di bestiame, perchè il più delle volte le autorità non ne hanno sentore che molto tardi, ossia quando la gravità dei danni patiti, o temuti, è causa di altri lamenti. Chi non vede che il nostro bestiame potrebb'essere, nel maggior numero dei casi, preservato dai morbi d'importazione straniera, e per ciò conservato, quando della *polizia sanitaria veterinaria internazionale* se ne facesse un'istituzione permanente, e le si desse tutto lo sviluppo necessario che la sua incontrastabile utilità ed importanza per la conservazione del bestiame nazionale richiede, in luogo di considerarla utile soltanto in modo transitorio, quando nei paesi finitimi domina il tifo bovino? »

Ho fiducia che un discorso così preciso, pronunziato da un tecnico giustamente stimato, non potrà incorrere nella taccia della esagerazione, e che perciò le sue parole saranno tenute nel debito conto; sicchè il nostro bestiame non abbia più ad essere danneggiato dai semini contagiosi importati dalla Svizzera e dall'Austro-Ungheria, mediante un servizio veterinario debitamente organizzato.

Potrei estender la critica ad altri rami della pubblica amministrazione igienica, ponete le droghe medicinali che vengono sdaziate nelle dogane senza alcuna visita.

Alla convenienza di siffatta ispezione si potrà opporre come sia nell'interesse del committente il reclamare sulla cattiva condizione della merce se tale fosse; ma io che sotto il cessato Governo

ho occupato per molti anni l'impiego di ispettore sanitario, e che perciò *expertus loquor*, posso affermare che droghe scadenti, spurie o alterate si ricevono talora a chiusi occhi, per cupidità di guadagno, siccome quelle che si pagano a prezzo molto inferiore. Così ricordo di aver vietato la consegna di casse di falsa china, o di tale corteccia esaurita già da bagni aciduli per trarne chinina. Potrei moltiplicare gli esempi, ma basta questo per dimostrare l'utilità della ispezione preventiva delle droghe medicinali.

Un'amica cospirazione di forze intenta al beneficio comune dovendo animare tutti gli organi del potere esecutivo, io spero che la mia raccomandazione non andrà perduta, quantunque non sia stata diretta al tutore della salute pubblica, ed invece esposta all'onore. Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi farò un dovere di riferire al Ministro dell'Interno le raccomandazioni dell'onorevole Maggiorani.

Io credo che siano utilissime dal punto di vista dell'igiene pubblica ed anche dal punto di vista del buon andamento doganale, perchè le conseguenze potrebbero anche essere a danno dell'amministrazione finanziaria. Ma quanto alla visita veterinaria del bestiame, benchè debba premettere la dichiarazione pregiudiziale, che in questa materia sono affatto incompetente, mi pare che quando v'è anche solo un sospetto d'infezione negli animali bovini, un sospetto d'epizoozia, il Governo si affretta a pubblicare nel *Giornale ufficiale* il decreto che ne proibisce l'introduzione. Ognuno sa quanto sieno frequenti questi divieti, i quali sono provocati dall'Ufficio sanitario del Ministero dell'Interno, appena si dubiti che nei paesi, da cui si fa l'importazione, vi sia negli animali, e più specialmente nei bovini, un principio di malattia contagiosa. Ma non so se sarebbe attuabile la proposta dell'onorevole Maggiorani di avere sempre un veterinario a tutte le nostre frontiere, dalle quali s'introduce il bestiame, per constatare capo per capo la condizione igienica o sanitaria di tutto il bestiame introdotto. Come anche sarebbe molto difficile avere sempre un chimico pronto alle frontiere, che analizzi le droghe medicinali, della cui bontà la

dogana non può certo essere giudice competente. Ammetto che se non sono della bontà voluta nuocciono alla salute pubblica, e si prestano al vergognoso traffico di chi, pur di averle a più basso prezzo, le introduce non di quella qualità che la salute pubblica esige; ma il Governo si assumerebbe innanzi al paese una grave responsabilità, se si facesse garante della bontà delle droghe introdotte.

Si dovrebbe destinare un chimico ad ogni frontiera per analizzare tutte le droghe medicinali prima di lasciarle introdurre; ma mi pare che questo non sia il modo più acconcio per guarentire nell'interesse del consumatore, che non si venda una merce cattiva. Per l'igiene e la salute pubblica, vi sono gli uomini della scienza che sorvegliano le farmacie, secondo il sistema che è in vigore per la vigilanza dell'esercizio farmaceutico; uomini che, io credo, offrono garanzia sufficiente contro le frodi dei venditori delle droghe; è a loro che spetta il compito di sorvegliare questo commercio.

Dunque, come raccomandazione, io non esito a riferirla all'onorevole mio collega il Ministro dell'Interno; ma mi permetto di fare osservare che, specialmente sulla seconda parte riguardo alle droghe medicinali, vi sarebbero in pratica troppe difficoltà qualora, nell'atto medesimo della loro introduzione nel Regno si volesse constatare se siano o no quali dovrebbero essere, secondo i dettami della scienza e dell'arte salutare.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAGGIORANI. Ringrazio l'onorevole Ministro di avere accolto la mia preghiera. Potrei dire qualche parola in risposta alle sue osservazioni, ma non intendo di deviare il corso della discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, questo articolo 1° lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 2.

Se in una o più casse presentate per essere sdoganate e appartenenti a una sola spedizione, si trovano diversi pezzi di merci, i quali insieme riuniti costituiscano un oggetto special-

mente nominato dalla tariffa, tali pezzi, abbenché presentati separatamente, devono tassarsi come l'oggetto che sono destinati a formare.

(Approvato.)

#### Art. 3.

Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano:

a) alle merci provenienti da paese estero e dai depositi doganali o dai magazzini generali, i dazi preesistenti, solo quando prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto;

b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;

c) alle merci provenienti da sequestro, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

d) alle merci formalmente abbandonate o non ritirate in tempo, vendute a profitto dello Stato, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

e) alle merci estere provenienti da naufragio, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

f) alle merci in transito o altrimenti circolanti, per le quali non sia pervenuto il certificato di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del tempo assegnato nella bolletta di cauzione;

g) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui vien presentata la dichiarazione di sdoganamento.

(Approvato.)

#### Art. 4.

Il contribuente e il Governo hanno reciprocamente diritto a risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella riscossione, o da erronea applicazione delle tasse indicate in questa legge, purchè ne sia fatta dimanda nel termine di due anni.

Trascorso il biennio, l'azione rimane estinta. L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno

sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso dalla locale Intendenza di finanza senza che occorranò domande degli interessati.

(Approvato.)

#### Art. 5.

È istituito presso il Ministero delle finanze un collegio consultivo di periti. Il numero, i requisiti dei componenti il collegio, sono determinati con Decreto Reale sulla proposta del Ministro delle finanze.

(Approvato.)

#### Art. 6.

In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci, lo sdoganamento è sospeso; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrità del dazio preteso dalla dogana, la merce è rilasciata, però con prelevamento di campioni.

Quando non si possa spedire il campione, attesa la qualità o la mole dell'oggetto da sdoganarsi, si supplisce con una descrizione fedele fatta d'accordo tra la dogana e il contribuente o da due periti rispettivamente delegati.

Il Ministero delle finanze risolve tali controversie con decisione motivata, e udito il collegio dei periti.

(Approvato.)

#### Art. 7.

Gli oggetti non indicati nella tariffa sono per l'applicazione del dazio assimilati a quelli coi quali hanno maggiore analogia.

Il Ministero delle finanze determina tali assimilazioni, previo il parere del collegio dei periti, e mediante decreto motivato da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

In caso d'urgenza le assimilazioni possono essere determinate dall'Intendenza di finanza ovvero dal Direttore della dogana, ma allora hanno efficacia soltanto pel fatto a cui si riferiscono.

Contro le assimilazioni determinate dall'Intendenza o dal Direttore della dogana rimane aperto al contribuente il ricorso al Ministero.

(Approvato.)

#### Art. 8.

In qualsiasi dogana possono essere sdoganati i tabacchi lavorati che i viaggiatori portano seco per uso personale, in quantità non superiore a due chilogrammi.

Per uso personale può essere sdoganata in tutte le dogane, dove risiedano almeno due impiegati, qualsiasi qualità di tabacchi lavorati, in quantità non maggiore di quattro chilogrammi col permesso dell'Intendente; ed in quantità maggiore col permesso del Ministro delle finanze.

(Approvato.)

#### Art. 9.

Con Decreto Reale può essere vietata l'uscita delle merci che siano considerate qual contrabbando di guerra.

Può pure per Decreto Reale essere vietata l'importazione di prodotti, piante, bestiami, con lo scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

Il Governo del Re dovrà tosto presentare al Parlamento tali Decreti per essere convertiti in legge.

(Approvato.)

#### Art. 10.

Per le merci deposte in dogana è riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di un centesimo per ogni giorno e per ogni collo nelle dogane aperte al deposito, e di due centesimi nelle altre.

Per la liquidazione di questo diritto non si tien conto dei primi tre giorni, nè di quelli dell'entrata nella dogana e dell'uscita.

Il collo eccedente il peso di un quintale è computato per due o più in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale. Egual norma si osserva per le merci alla rinfusa.

(Approvato.)

#### Art. 11.

Le bollette di dogana sono sottoposte alle

seguenti tasse di bollo, ed ai relativi decimi di aumento:

Lire 1 per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere;

Lire 0 50 per le bollette d'introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere quanto se riguardano merci nazionali; per i lasciapassare di merci estere, eccettuati quelli che tengono luogo di manifesto di partenza, e per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera le lire 10;

Lire 0 10 per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta quando la somma pagata non supera le lire 10, e per qualsivoglia altra bolletta doganale.

Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno; quelle pel pagamento delle multe; le bollette per somme depositate, e quelle per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo, e del grano destinato alla macinazione.

(Approvato.)

#### Art. 12.

Con Decreto Reale sono stabiliti i diritti da pagarsi per i piombi, le lamine e gli altri contrassegni doganali che si appongono ai colli o alle merci, non che per le indennità agli impiegati ed agenti che si recano fuori della dogana, o fuori dei posti stabiliti per eseguire operazioni doganali.

Tariffe speciali, approvate dagli Intendenti di finanza, udito l'avviso delle Camere di commercio, regolano le spese di facchinaggio per il movimento delle merci nelle dogane.

(Approvato.)

#### Art. 13.

Nessuna esenzione dal pagamento dei dazi doganali, oltre quelle indicate nei seguenti articoli, può essere concessa se non in virtù di una legge.

(Approvato.)

#### Art. 14.

Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli oggetti spettanti ai Sovrani,

Capi di Governi esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, i quali vengano a soggiornare nel regno, a condizione di reciprocità per parte dei loro Governi.

Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai Capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia, a condizione però di reciprocità per parte dei rispettivi Governi a favore dei Capi di missione italiani accreditati presso di quelli.

(Approvato.)

#### Art. 15.

Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai Consoli stranieri, sotto l'osservanza della condizione accennata nel precedente articolo.

Quest'esenzione non si estende agli oggetti di consumo, come derrate coloniali, generi di privata, vini, liquori e simili.

(Approvato.)

#### Art. 16.

Esenzione totale dai dazi di entrata e di uscita è concessa per i seguenti oggetti, e sotto le condizioni che qui si specificano:

1° Effetti e mobili usati degli impiegati del Governo che vanno ad esercitare il loro ufficio oltre la linea doganale; non che effetti usati spettanti ai Corpi militari di guarnigione in paesi compresi nelle zone doganali;

2° Effetti e mobili usati, ereditati dai cittadini italiani, purchè sia provato il pagamento della relativa tassa di successione al tesoro dello Stato;

3° Pubblicazioni scientifiche ed altri oggetti che istituti scientifici stranieri mandano in dono a istituti scientifici italiani. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono, mediante la presentazione della lettera dell'istituto che spedisce, e l'attestazione di quello che riceve;

4° Effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. L'esenzione viene concessa quand'anche tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il

tempo scorso dopo il suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;

5° Abiti, arredi teatrali usati e spartiti d'opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati degli artisti ambulanti; animali condotti dai giocolieri per pubblici spettacoli;

6° Vetture pubbliche o postali, diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali, serventi all'agricoltura e al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

7° Vetture, carri e rispettive bestie da tiro, bestie da soma e cavalcature di uso privato che vanno o vengono dall'una all'altra frontiera, a condizione però del ritorno. Per assicurare il ritorno, i proprietari devono guarentire il pagamento del doppio dazio, per il caso che il ritorno non avvenisse. Può prescindere dallo esigere la guarentigia, quando i conduttori siano persone note e non sospette di far contrabbando;

8° Veicoli della ferrovia, di costruzione nazionale o anteriormente sdoganati, ovvero riconosciuti siccome aventi corso internazionale. Per conseguire la esenzione, le locomotive, le carrozze e i carri delle ferrovie aventi corso internazionale, sono muniti di uno speciale contrassegno che li renda facilmente riconoscibili; ovvero devono essere registrati in una determinata maniera;

9° Effetti, mobili, libri, vetture, utensili necessari alla professione, e altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza nel regno, purchè il tutto sia usato, proporzionato alla condizione dei proprietari, e ne sia fatta la introduzione in termine non maggiore di sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. Tale esenzione è concessa dall'intendente, dopo la presentazione di certificati delle autorità locali, le quali dimostrino lo stato di famiglia ed il luogo della nuova residenza;

10° Oggetti di vestimento e corredi, ancorchè in tutto o in parte nuovi, delle spose che da paese estero vengono a marito nel regno, a condizione che tali oggetti siano proporzionati alla loro condizione e che sia fatto constare del seguito matrimonio mediante certificato dell'uf-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

fiziale dello stato civile. Nel caso che il matrimonio non sia ancora seguito, gli oggetti sono egualmente ammessi in esenzione da dazio, ma questo deve essere garantito mediante cauzione da svincolarsi colla presentazione del suddetto certificato;

11° Strumenti rurali, mobili ed effetti che i contadini italiani domiciliati all'estrema frontiera, introducono o esportano dalla linea doganale per motivo di lavoro o per trasferimento di domicilio;

12° Prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea daziaria ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti s'importino o si esportino alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

13° Carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni posti all'estrema frontiera;

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Anche qui le cautele igieniche non sono valutate abbastanza. Su quattro chilogrammi di carne spezzata senza aver potuto esaminare i visceri, non si può giudicare se essa appartenga ad animale morto per malattia contagiosa o no. È stato già rimarcato che questa facilità, questa licenza di far circolare carne spezzata può cagionare dei danni.

È vero che il tema di questa legge è tutto finanziario, ma se si credesse di aggiungere in fine dell'articolo: « *salve le cautele sanitarie in tempo di epizoozia* », parmi che esso riuscirebbe più completo e nulla si toglierebbe alla sua efficacia.

Del resto io non insisto.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Per parte dell'Ufficio Centrale non credo di poter accettare alcuna modificazione a questo articolo.

Vi sono già leggi sanitarie che danno all'uopo i più opportuni provvedimenti; questa è una legge finanziaria, non possiamo entrare in que-

stioni che non hanno strettamente a che fare con essa.

D'altra parte, ripeto, le Commissioni di Sanità presso le Prefetture, ogni volta che avvengano casi come quelli accennati dall'onorevole Senatore Maggiorani, potranno dare le opportune disposizioni, perchè sia tutelata la pubblica igiene.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io prego l'onorevole Senatore Maggiorani di accogliere la mia proposta, che cioè la sua mozione si limiti a una raccomandazione, di cui il Governo abbia a tenere serio conto, ed io stesso m'incarico di parlarne al mio Collega Ministro dell'Interno. Mi sembra che, tenuto conto dei regolamenti sanitari esistenti, e non già perchè l'argomento sia in sè stesso poco importante, ma perchè di fronte alla vasta materia doganale si presenta, per così dire, accessorio, mi sembra, dico, che per questa modificazione non metterebbe conto di ripresentare il progetto alla Camera dei Deputati. Pregherei quindi l'onorevole Senatore Maggiorani di volersi accontentare a che la sua proposta sia ritenuta dal Governo come una seria raccomandazione di rispettare i regolamenti sanitari non solo, ma di vigilare a che queste carni non possano liberamente circolare, se infette.

Senatore MAGGIORANI. Ringrazio e non insisto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

14° Campioni senza valore, destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffa e di altre merci, comprendenti in un solo pezzo varî disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono destinati;

15° Merci nazionali ricuperate da naufragi avvenuti in vista del lido, purchè la nazionalità sia comprovata in modo irrefragabile. Per l'ammissione in franchigia di queste merci, occorre l'autorizzazione dell'Intendenza.

16° Avanzi di alberi, di vele, àncore, cordami di bastimenti naufragati sul litorale dello Stato,

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

e attrezzi di navi nazionali naufragate su coste straniere, purchè l'importazione di questi ultimi avvenga nel termine di nove mesi, e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo i voti l'articolo 16.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

#### Art. 17.

Sono esenti dai dazi di entrata le provviste di bordo di origine nazionale sopravanzate ai bastimenti provenienti da paese estero, purchè non si tratti di generi di privativa. Sono esenti dai dazi d'uscita quelle nazionali o come tali ammesse e considerate, imbarcate su bastimenti italiani e stranieri, a condizione che siano proporzionate al numero delle persone dell'equipaggio e alla durata del viaggio. In caso di dissenso, la dogana chiede l'avviso del capitano di porto.

(Approvato.)

#### Art. 18.

In aggiunta alle analoghe disposizioni in vigore riguardo ad altre industrie, si concede alle fabbriche nazionali di sali di chinina, allorchè esportano questi sali, la restituzione del dazio pagato sopra l'olio minerale adoperato da esse per l'estrazione della chinina. Tale restituzione non dovrà eccedere lire 3 per ogni chilogramma di sali esportati.

(Approvato.)

#### Art. 19.

Le disposizioni della legge 19 aprile 1872, che riguardano le agevolzze accordate ai costruttori navali per l'introduzione di ferri esteri, sono estese all'acciaio e all'ottone, e comprendono i pezzi fucinati, come i quadri di poppa, armature di timoni e argani di movimento di macchine marine. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto luogotenenziale del 14 luglio 1866 che riguardano pure le agevolzze ai costruttori navali.

(Approvato.)

#### Art. 20.

Entro l'anno 1878, il Governo del Re presenterà un progetto di legge sulle restituzioni dei dazi e sulle ammissioni temporanee o definitive, udito il parere delle Camere di commercio del Regno.

(Approvato.)

#### Art. 21.

È accordata l'importazione e l'esportazione temporanea con esenzione dai dazi di entrata e di uscita, del bestiame per il pascolo, per il lavoro, per isvernare, e per essere condotto ai mercati e alle fiere, come pure dei cereali per la macinazione, ancorchè vi si comprendano veicoli e strumenti, a condizione che essi sieno destinati allo scopo principale per cui è rilasciata la bolletta.

(Approvato.)

#### Art. 22.

Con cautele di semplice applicazione ed anche solo colla vigilanza degli impiegati ed agenti doganali, le dogane possono permettere la temporanea importazione ed esportazione dei vestimenti, delle biancherie, ecc., destinati al bucato, come pure degli oggetti che servono al lavoro casalingo e rurale dei paesi situati all'estrema frontiera, e ciò in ragione delle necessità locali e semprechè non vi sia pericolo di frode.

Siffatta concessione è pure estesa alle vestimenta e biancherie che si importano nello Stato dai bastimenti per essere lavate, e per le provviste di bordo di origine estera, che, non essendo consumate a bordo dei bastimenti esteri o nazionali durante il loro soggiorno nei porti dello Stato, vengono temporaneamente depositate a terra e quindi riprese.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora viene la tariffa doganale intitolata: *Dazi di importazioni ed esportazioni*.

Immagino che il Senato voglia che si mettano ai voti distintamente le singole *categorie*, anzichè i vari *numeri* compresi nelle medesime.

Però se taluno domanderà la parola sopra qualche *numero*, è naturale che gli verrà concessa.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

## DAZI DOGANALI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di	
			Importazione	Esportazione
CATEGORIA I.				
<i>Spiriti, bevande ed oli.</i>				
1	Acque minerali, naturali o artificiali e acque gassose . . . . .	quintale	3	»
	Acque minerali, naturali o artificiali sono quelle destinate bensì ad uso medicinale, ma contenenti soltanto materie saline o gassose.			
2	Vini:			
a	in botti o caratelli . . . . .	ettolitro	15	»
b	in bottiglie . . . . .	cento	30	»
	Le bottiglie contenenti bevande fermentate o spiritose pagano come se fossero di litro anche quando contengano minor quantità di liquido; le bottiglie che contengono più di un litro e non più di due litri pagano per due bottiglie, e con tale metodo devonsi sdoganare le bottiglie di maggior capacità. Nè si fa eccezione se i vasi avessero forma diversa dalle bottiglie (damigiane, flaschi, ecc.), o se fossero di terra, o di altra materia, piuttosto che di vetro.			
3	Aceto comune:			
a	in botti o caratelli . . . . .	ettolitro	10	»
b	in bottiglie . . . . .	cento	25	»
4	Birra:			
a	in botti o caratelli . . . . .	ettolitro	15	»
b	in bottiglie . . . . .	cento	15	»
5	Spirito:			
a	non dolcificato, nè aromatizzato, compreso il rhum, l'acquavite, ecc., in botti o caratelli . . . . .	ettolitro	25	»
b	dolcificato o aromatizzato, in botti o caratelli	di alcool puro ettolitro	50	»
c	di qualsiasi sorta, in bottiglie . . . . .	cento	50	»

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Davvero che qui potrei dire:

Ora incomincian le dolenti note.

Superfluo che io rammenti al Senato i gravissimi danni che provengono al corpo sociale dall'abuso dei liquori spiritosi. Basta entrare in un ospedale o meglio anche in un manicomio, e interrogare i direttori sulle cause più frequenti delle malattie che vi s'incontrano, per rimanere

pienamente convinti dei tristi effetti delle ripetute ubbriachezze. I quali non si limitano ad offendere con gravi malattie e multare di morte precoce i soli abutenti, ma si estendono anche alla discendenza. Imperocchè i figli dei beoni, salve poche eccezioni, avranno corta vita o diverranno epilettici, mentecatti, ovvero delinquenti.

Non vogliate, o Signori, prendere in sospetto questa ultima affermazione, e crediate come essa non proceda unicamente da dottrine fisiologiche che aspettino tutt'ora la conferma di più saldi

argomenti, ma sia parte legittimo dell'esperienza; di una esperienza più vasta, più spregiudicata e fornita di maggior critica che nol fosse l'antica. Vi è realmente una certa parentela fra la pazzia e il delitto, e l'alcoolismo genera ora l'una ora l'altro, talora ambedue ad un tempo. L'alcoolismo è una sorgente perenne di degradazione della specie.

Pertanto il legislatore che non adoperi all'uopo i più efficaci mezzi repressivi e preventivi di cui possa disporre, dee rispondere non solo dei mali che viziano al presente la social convivenza, ma sippure di quelli che poveranno sulle future generazioni.

L'abuso dei liquori spiritosi è la piaga più profonda e più lurida del corpo sociale, ma per quanto smisurato è il male altrettanto se ne porge difficile il rimedio. Non sarebbe più il tempo d'imitare l'esempio di Sparta; e col vento che spira riuscirebbe impraticabile la legge degli antichi Re di Francia che proibiva al venditore delle bevande inebbrianti di somministrarne altra copia appena spuntassero i segni precursori dell'ebrietà, rendendolo mallevadore dei danni che ne derivassero. Colle libere istituzioni che ci governano, i cancelli tentati da Leone XII sarebbero incompatibili, e rimarrebbe sempre la libertà di provvedersi a libito del liquore, quando pure fosse vietato di sorbirlo a comodo nelle panche della bottega.

Le Società di temperanza non ebbero risultati molto lusinghieri in Inghilterra e in America dove nacquero, e le prove fattene in qualche città della nostra Italia andarono a vuoto; i frutti della coltura, della civiltà, della educazione sogliono esser tardivi, e ci tocca di vedere a malincuore che le nazioni più incivilite non vanno esenti dal male che lamentiamo.

Onorevole signor Ministro delle Finanze, appartiene a lei di intraprendere la cura, aggravando maggiormente la mano sui dazi di entrata e sulle imposte per le fabbriche nazionali, sicchè si renda per quanto più si possa difficile l'acquisto dello stromento del male.

Il numero degli alienati va crescendo ogni giorno più a misura che aumentasi l'abuso di cui parliamo. Qualche tempo or fa l'Italia era tolta ad esempio di temperanza riguardo ai liquori; oggi è altro fare.

Io sono vecchio, e perciò quanto a Roma ho

potuto seguire passo a passo il progresso di questa turpitudine che è l'ubriachezza.

Ricordo che nella mia gioventù conveniva percorrere dimolte strade innanzi di abbattersi in un venditore di liquori spiritosi, ed ora ne trovo uno in quasi ogni piazza. Allora l'operaio faceva colazione con pane e formaggio, e al presente il pane l'immolla in un bicchiere di acquavite; spettacolo doloroso non che all'igienista, ma sippure a chiunque si preoccupi della questione sociale.

Lo dico con tutte le forze dell'animo mio: questo articolo sugli spiriti non è, a mio credere, pari all'urgente bisogno di mettere un freno gagliardo al crescente abuso dei liquori. A conseguire l'intento con mezzi più efficaci convien separare le acquavite ed il rum, che è anche esso dello stesso genere, insomma tutti gli alcool profumati e gustosi che attirano i diletianti staccarli, io dico, dalla lettera A e inserirli nella B, per la doppia ragione che sono anch'essi, dal più al meno, spiriti dolcificati e aromatizzati, e perchè sono questi gli spiriti di cui si abusa; ed è perciò sopra essi che deve aggravarsi la mano della Finanza per renderne più difficile la compra.

Sta bene, se non è forse troppo, il dazio delle lire 25 per lo spirito impuro e disgustoso a bersi, e che serve unicamente alle arti e alla conservazione dei pezzi anatomici, ma imponete il dazio più grave delle lire 50 allo spirito che alimenta il vizio cui vogliamo allontanare.

Inoltre io mi farei lecito di proporre che il rigore della legge si esercitasse in ispecial modo sul liquore di assenzio, il quale, checchè ne sia stato detto in contrario, per la insolita quantità di olio essenziale che contiene supera quasi tutte le altre bevande spiritose per le malefiche sue qualità, e perciò pel danno che arreca specialmente al cervello. Ad un personaggio molto autorevole uscì di bocca, che tra i fattori della memorabile sconfitta nell'ultima guerra combattuta colla Germania si doveva annoverare anche il liquore di assenzio, il cui abuso si era reso familiare nelle file dell'esercito. E la giusta sentenza ha prevalso così da far promulgare in Francia una legge che vieta qualsiasi uso di tal liquore a tutti i soldati di terra e di mare. Or, se la Francia memore del passato e provvida all'avvenire è giunta

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

a tale da proibirne espressamente l'uso all'esercito siccome bevanda di triste fama, perchè noi non potremmo seguirne l'esempio coll'escluderla totalmente dal commercio doganale?

Io riassumo il mio concetto dividendo gli spiriti in 4 specie.

a) Alcool puro ad uso dei chimici, dei farmacisti e dei medici.

b) Alcool impuro, più o men diluito e inquinato da empireumi (tale è, p. e., quello che fra noi si estraeva dalle radici dell'*asphodelus ramosus*, e che è disgustosissimo al palato e all'olfatto). Gli spiriti di questa specie non si adoperano che per usi officinali o domestici, serve per ardere, per sciogliere le resine e per far vernici, ecc. Per farli servire all'uso di bevanda che combattiamo, bisognerebbe sottometterlo a nuove distillazioni e dolcificazioni, ciò che non si fa che in fabbriche fornite dei necessari stromenti, e sulle quali cadrebbe una proporzionata imposta. Su questa seconda specie di spiriti non dolcificati nè aromatizzati la Finanza dovrebbe essere più discreta pei molti bisogni economici a cui soddisfa.

c) Alcool dolcificato e aromatizzato, ove entrano a farne parte il cognac, il rhum, la tafia e tutti i liquori spiritosi (compresa la così detta acquavite) che la legge deve perseguire quanto più e meglio possa in ossequio dell'igiene pubblica. A questa specie di liquori dovrebbe applicarsi il massimo dazio.

d) Alcool aromatizzato e ricco di materie grasse e di oli essenziali. A questi spiriti io penso che potrebbe applicarsi la proibizione con grandissimo vantaggio della salute umana. Qui entra il liquore di assenzio.

Ecco l'emendamento che io propongo al numero 5 della tariffa e che in nome della salute pubblica raccomando vivamente all'onorevole signor Ministro ed alla onorevole Commissione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi gode l'animo di poter dichiarare all'onor. Senatore Maggiorani che, con questa tariffa, il suo voto è già stato almeno in parte esaudito, perchè dalle lire 6. 25 a 11, che è attualmente il dazio sugli spiriti, secondo che il loro titolo è meno o più elevato, esso, nella tariffa che discutiamo, è stato portato a 25 lire l'ettolitro.

È quindi sperabile che questo abuso, che egli deplora, e del quale uno dei coefficienti si vuole sia stato il basso dazio alla frontiera sparirà colla elevazione del dazio che abbiamo adottato nella nuova tariffa; poichè, prima gli spiriti erano a L. 6 25, e a L. 11, secondo il grado di alcoolicità, e ora ne fu fatta una sola categoria portandoli tutti a 25 lire. Vede dunque l'onorevole Maggiorani quale aumento vi si sia portato.

Esagerare di più la tariffa non lo si potrebbe, anche perchè non si consuma soltanto l'alcool che viene dall'estero, ma vi è l'alcool che produciamo all'interno, la tassazione del quale è connessa coi rapporti che abbiamo con i paesi che mandano simili prodotti in Italia. Non possiamo quindi adottare così all'improvviso delle modificazioni a questa tariffa, finchè non si veda in quali rapporti ci metteremo, riguardo alla fabbricazione dei prodotti interni, coi paesi che mandano gli alcool in Italia.

Quindi pregherei l'onor. Senatore Maggiorani di non insistere su questo argomento.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Ma ciò non è esatto.

Dissi come il rhum, che è il liquore più usato e abusato, sia stato mal collocato sotto la lettera A quando è uno spirito già corretto e aromatizzato, e perciò avrebbe dovuto registrarsi sotto la lettera B ed essere sottoposto al maggior dazio. Ed infatti è noto come il rhum, appena ottenuto dalle canne di zucchero fermentate, sia incolore, e acquisti poi il profumo e la tinta d'oro colle susine, coi garofani, col catrame e col caramello. E questo è processo di dolcificazione e di aromatizzazione. Lo stesso può dirsi di altre specie di acquavite. Perciò a tenore di legge, dovrebbe su tali liquori gravare la tassa delle L. 50 non delle 25.

Senatore BRIOSCHI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Relatore.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore.* La Commissione non può accogliere la domanda dell'onorevole Senatore Maggiorani. Il signor Ministro ha già esposto come per gli spiriti che sono nella lettera A non dolcificati, il dazio sia stato portato secondo il grado di alcoolicità da lire 6 35, o da lire 11 55 a 25 lire. E noti l'onorevole Senatore Maggiorani che qui si parla di non dolcificati, mentre la lettera B comprende i

dolcificati. Dunque non può dirsi che il rum e l'acquavite siano dolcificati come quelli della lettera B; perchè nella tariffa B sono compresi tutti gli altri liquori, nei quali la materia zuccherina è più abbondante, e che hanno un valore assai maggiore dell'acquavite. Per questa ultima ragione a quegli spiriti è applicato il dazio di lire 50 all'importazione. Sono spiriti di tutt'altra natura e che servono più alle persone ricche che ai poveri.

Senatore MAGGIORANI. Io non sono punto soddisfatto di queste ragioni dell'onorevole Relatore. Sostengo sempre che il mettere il rum e l'acquavite fra i liquori non dolcificati e non aromatizzati è almeno una inesattezza, ed io sostengo che l'aver messo 50 lire ai dolcificati e aromatizzati, e poi 25 a quelli di cui si fa il maggior uso ed abuso dalla maggior parte dei dilettranti, è lungi dal farci conseguire il fine che si propone l'igiene pubblica.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ma sarebbe un grave errore se per la materia dolcificante, che contiene tanta materia zuccherina e costose essenze, per dare quell'aroma che in termine tecnico è detto *bouquet*, non si facesse una differenza di dazio. Quindi io prego ancora l'onorevole Maggiorani a non insistere su questo punto.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non faccio proposte e non insisto, una volta che il signor Ministro e la Commissione senatoria mi combattono e mostrano la ferma intenzione di lasciare il testo della tariffa tale e quale fu presentata al Senato. Dichiaro peraltro di non rimaner soddisfatto delle risposte che mi sono state date, e mantengo il mio avviso che l'articolo degli spiriti meriti di esser corretto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se l'on. Maggiorani, che è tanto competente in questa speciale materia, volesse scorrere i 309 articoli di questa tariffa, vedrebbe che, su molti di essi, il dazio non è stato fissato secondo il criterio scientifico di cui egli discorre; nè, invero, poteva esserlo.

Il dazio non è che un reddito fiscale; sovente

agevola l'introduzione di una merce nociva alla salute, e talvolta rende più difficile l'introduzione di una merce che giova all'igiene pubblica. Se entriamo in questo campo, se discutiamo una tariffa doganale unicamente secondo i principî della scienza medica, l'on. Senatore Maggiorani avrebbe campo di dimostrare che un buon numero dei 309 articoli della tariffa doganale dovrebbero ripudiarsi; ma bisogna tener conto dello stato delle cose umane. Certo, che vi sono delle condizioni di cose, che si possono modificare legislativamente, mediante disposizioni anche doganali; ma io non potrei ammettere che unicamente il criterio scientifico-medico debba esser quello che regola i dazi doganali. Imperocchè la scienza economica farebbe la questione pregiudiziale: non mettete dazi, lasciate che i paesi si scambino le merci fra loro, secondo il bisogno e la convenienza dei reciproci consumi.

Dunque, mi permetta di lasciare un poco in disparte alcuni punti scientifici nell'apprezzamento analitico dell'influenza che può avere una determinata misura di dazio sulle condizioni sociali, sulle condizioni fisiologiche dell'uomo, perchè non solo lo spirito e il vino, ma moltissimi altri prodotti, moltissime altre merci manifatturate, sia alimentari, sia di altro genere, sarebbero suscettibili di osservazioni fisiologiche, per le quali si dovrebbe domandare un dazio proibitivo, affinchè il paese ne consumasse meno e l'igiene pubblica ne soffrisse meno.

È codesto un criterio che si può adottare in questa materia? Si deve subordinare a considerazioni relative all'igiene pubblica la maggiore o minore tassabilità di un prodotto alimentare che venga dall'estero? Io non lo credo, perchè il consumo dipende dalle abitudini del paese.

Se, per esempio, l'onor. Senatore Maggiorani fosse d'avviso che il nutrirsi dell'estratto condensato di carne, sia, secondo la medicina, un errore, un danno, vorrebbe egli per questo che il dazio all'importazione delle carni in conserva dovesse essere centuplicato? Cito questo come un esempio che pel primo mi si è presentato alla mente.

Concludendo, io credo che, quando una tariffa nuova ha triplicato, come ho dimostrato coi numeri alla mano, il dazio che esisteva prima su

quelle materie che si reputano nocive all'igiene, si deve esserne contenti.

L'onorevole Senatore Maggiorani ritiene che la maggiore inclinazione e possibilità degli eccessi a cui si danno i beoni, debba attribuirsi al dazio troppo mite; ma se questo fosse uno dei fattori di questa brutta tendenza, è sperabile che la triplicazione del dazio debba concorrere a farla scemare.

Io prego adunque l'onorevole Maggiorani di volersi accontentare di questa triplicazione, senza andare al di là, perchè, ripeto, non sarebbe assolutamente possibile accettare il criterio di valersi dei dazi doganali per infliggere la proibizione contro tutto quello che uno scienziato, secondo i suoi principî, può credere dannoso alla società.

#### Presentazione di cinque progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, per una nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 5 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali. (*Vedi Atti del Senato N. 15.*)

Siccome i termini di cui trattasi sono assai prossimi a scadere, così prego il Senato a voler decretare l'urgenza per la discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che verrà stampato e passato agli Uffici.

Il signor Ministro ha chiesto l'urgenza. Se nessuno fa opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Approfitto dell'interruzione della discussione, per presentare al Senato tre progetti di legge, già votati dall'altro ramo del Parlamento, cioè:

1. Per la costruzione di un edificio ad uso di dogana nella città di Catania. (*Vedi Atti del Senato N. 18.*)

2. Per l'approvazione dei contratti per la costruzione di una dogana e di magazzini generali in Messina. (*Vedi Atti del Senato N. 17.*)

3. Per l'approvazione del resoconto dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio del 1874. (*Vedi Atti del Senato N. 16.*)

Come il Senato sa, quest'ultimo progetto di legge, era già stato, prima della fine della scorsa sessione, approvato dalla Camera e presentato anche al Senato, ove la Commissione di Finanza lo aveva, credo, esaminato; ma l'interruzione dei lavori parlamentari per la chiusura della sessione rese necessaria la ripresentazione del progetto di legge medesimo.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ministro delle Finanze della presentazione di questi tre progetti di legge i quali verranno stampati e passati agli Uffici.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento intorno alla spesa per l'ampliamento di locali ad uso della Capitaneria del porto di Palermo. (*Vedi Atti del Senato N. 19.*)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora, non essendovi alcuna proposta sul N. 5 della categ. 1<sup>a</sup>, si prosegue nella lettura dei numeri successivi della categoria stessa.

6 Etere e cloroformio quintale	4 »
7 Oli fissi:	
a) » d'oliva . . . . . id.	6 » 1 10
b) » non nominati . . . . . id.	6 » 0 33

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. In occasione della discussione del trattato colla Francia io accennai alla riserva di discutere su certi articoli della tariffa generale, e particolarmente sull'olio di oliva, sugli stracci, e sulle mandorle.

Oggi dovrei sciogliere la promessa, ma per stare in un terreno pratico, per non fare perdere al Senato un tempo prezioso, avendo la convinzione che l'onorevole Ministro e la Commissione sono irremovibili, e quindi le mie proposte correrebbero il rischio forse di essere appoggiate, ma non votate; ed anche perchè l'onorevole Ministro in occasione della discussione del trattato colla Francia ha promesso di occuparsi sul serio dei dazi di esportazione,

e se non m'inganno fece intravedere che qualche cosa si farà e presto (se non in tutto in parte) per alleggerire il paese di alcuni dazi d'uscita, così io non presenterò una proposta, e mi limiterò alla già fatta raccomandazione all'onorevole signor Ministro delle Finanze, pregandolo a trovar modo d'abolire questo dazio d'esportazione sull'olio. È noto di quale danno sia questo dazio in tutto il Regno, e soprattutto in alcune provincie.

È inutile ora il fare una discussione di principî economici, e dire come pesi sulla produzione, già gravata dal tributo fondiario, da quello di ricchezza mobile sul lavoro del colono, da quello sui consumi, sui trasporti, ecc. ecc.; son principî da tutti conosciuti.

Poichè l'onor. signor Ministro ha accennato che si preoccupa molto della necessità dell'abolizione di tutti o di parte dei dazi d'uscita, studi bene la questione sugli oli.

E mentre ho la parola, per non incomodare il Senato altra volta nel corso della discussione della tariffa, faccio la stessa raccomandazione per i numeri 151 e 254 A e B, cioè sugli stracci e sulle mandorle. Sulle mandorle ebbi l'onore già di dirgli che si sperava l'abolizione del dazio d'uscita; sugli stracci si domanderebbe una diminuzione del dazio, riducendolo cioè a 4 lire tutto al più.

Queste sono le raccomandazioni che faccio al signor Ministro, per le quali d'altronde la Camera di commercio di Bari, che ha già presentato una petizione al Senato, si riserva di presentare un *memorandum* dettagliato al signor Ministro, per vedere se non sia possibile che in occasione della riforma che intende di fare, cioè della proposta di abolizione di alcuni dazi di uscita, si includano anche questi tre articoli.

Avrei qualche cosa da dire sullo zolfo, ma siccome l'onor. Collega Finali si è iscritto per parlare in proposito, me ne astengo.

**PRESIDENTE.** Ai *zolfi* verremo poi: ora si tratta solamente degli *oli*.

Il signor Ministro delle Finanze intende rispondere?

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Sì, se me lo permette.

Ho già dichiarato in occasione della discussione del trattato di commercio con la Francia, che mi sarei augurato di poter abolire tutti i dazi di esportazione, e che chiamerei lieto il giorno

nel quale le condizioni della Finanza mi permettessero di attuare questo mio desiderio.

Come il Senato avrà osservato, in questa tariffa i dazi di esportazione si sono diminuiti di quasi un milione, il che significa aver fatto qualche cosa: si è tolto il dazio sulla canapa pettinata, sui cascami di seta, si è diminuito il dazio sul formaggio.

Faccio osservare all'onor. Paternostro che in queste cose bisogna procedere a grado a grado poichè:

« . . . . facilis descensus Averni,

« Sed remeare gradum, liberasque evadere ad auras,

« Hoc opus, hic labor . . . . ;

Una volta tolti, i dazi non si rimettono, e bisogna anche rendersi conto della diminuzione che ne soffre la Finanza. E per l'appunto il dazio sugli olii è uno dei più fruttiferi, parlando fiscalmente, perchè dà circa 900 mila lire all'anno di rendita. Di quello delle mandorle ho già parlato durante la discussione del trattato, esso dà 280 mila lire di reddito all'anno, quindi merita una qualche considerazione.

Circa agli stracci, ripeto che il Governo si è assunto l'impegno di studiare se sia possibile una diminuzione del dazio di esportazione su questa materia, la quale ci dà un reddito di 600 a 620 mila lire: ma i fabbricatori di carta si sono tutti ribellati alla riduzione, e poi anche gli agricoltori, perchè si è detto che certe qualità di stracci servono anche alla concimazione dei terreni; e infine, anche taluni dei nostri manifattori, perchè con alcune qualità di stracci si fabbricano delle stoffe di infimo grado, dette *renaissance*, il cui consumo da qualche anno va estendendosi. E questi tre diversi reclami si sono coalizzati alla Camera per chiedere che non venisse toccato questo dazio d'esportazione.

Io quindi sono posto tra l'incudine e il martello, tra la domanda, cioè, degli agricoltori e degli industriali di mantenere il dazio, che qualcuno trova anzi poco elevato, e quella in senso opposto degli esportatori di stracci, che sono negozianti di Livorno e di Bari che trasportano gli stracci su navi italiane. Questi stracci non si raccolgono tutti all'interno, ma vengono importati in buona quantità anche da' paesi semi-barbari, dalle coste d'Asia e d'Africa, e sono gli Italiani che ne fanno l'incetta e li esportano poi in America, perchè la nostra esportazione di stracci va quasi tutta in Ame-

rica, dove la crisi, nata dalla produzione soverchia in confronto dei bisogni del consumo, ha fatto sì che anche le domande degli stracci sieno oggi inferiori d'assai a quella che se ne faceva in addietro. Gli esportatori, perciò, si sono trovati davanti a questa difficoltà, che la loro mercanzia venne deprezzata dalla mancanza di ricerca, e quindi i prezzi ne sono diminuiti, e tanto più quindi facevano premura presso il Governo, perchè il dazio di esportazione venisse diminuito.

Alla Camera elettiva fu chiesto che, per non danneggiare l'industria nazionale della carta, allarmata dalla possibile diminuzione di dazio d'esportazione degli stracci (perchè, in tal caso, questi emigrerebbero tutti) fu chiesto, dico, che si vedesse se l'industria cartaria, si giova di tutti indistintamente gli stracci, oppure se ve ne abbia alcuna qualità, di cui il fabbricatore non si giova; e si farebbe allora una logica graduazione nella loro tassazione.

Se si vince la grossa difficoltà della ceruita in magazzino, e quella della constatazione alla frontiera, si potrebbe, separandoli per qualità, imporre un dazio diverso secondo le diverse qualità, mantenere cioè un dazio più elevato sulle qualità di cui si giova l'industria cartaria e diminuirlo sulle altre.

Ma è una questione da non prendersi così alla leggiera; e davanti alle difficoltà che essa presenta, mi sono appunto proposto, parlando alla Camera elettiva, di fare eseguire degli

studi; sono anzi già in corso delle circolari alle Camere di commercio e ai più competenti industriali, onde raccogliere elementi. Giunti che siano, mi farò un dovere presentarli non solo alla Camera elettiva, ma anche al Senato, per quelle deliberazioni che il Governo credesse di poter proporre in questa materia.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni date. La prova che mi preoccupa, come lui, delle Finanze, si è che non intendo che alcune questioni si decidano su due piedi; e prova si è che non ho presentata una proposta formale, limitandomi a delle considerazioni.

Però, mi permetta l'onor. Ministro di dire che io non sono del tutto persuaso, che, perchè un dazio dia la tal cifra, non possa diminuirsi, abolirsi, e non possa essere preso in considerazione: non è questione di cifre, ma di giustizia; permetta che io prenda le sue parole non in modo negativo assoluto, non come un partito preso di non studiare la questione, non come una dichiarazione che tolga la speranza di ritornarvi sopra; voglio al contrario sperare che il signor Ministro, dopo aver bene, a tempo opportuno, studiato questa questione, vorrà recedere dalle sue vedute sugli articoli da me raccomandati.

PRESIDENTE. Si procede oltre alla lettura del numero 8.

8 Oli minerali e di resina:

Il dazio sugli oli minerali è riscosso senza detrazione di alcuna tara, nè per i recipienti interni nè per gli esterni.

<i>a</i>	greggi . . . . .	id.	22 »	1 10
<i>b</i>	rettificati, in botti o caratelli . . . . .	id.	28 »	0 33
<i>c</i>	rettificati, in casse . . . . .	id.	27 »	

9 Oli volatili od essenze:

Il dazio sugli oli volatili o essenze è riscosso senza difalcare il peso dei recipienti immediati.

<i>a</i>	di rose . . . . .	chilogr.	40 »	
<i>b</i>	di arancio e sue varietà . . . . .	id.	1 50	
<i>c</i>	non nominati . . . . .	id.	1 50	

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la categoria I.  
 Chi l'approva, voglia sorgere.  
 (Approvato.)

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1877

## CATEGORIA II.

*Generi coloniali, droghe e tabacchi.*

10	Caffè . . . . .	quintale	80 »
11	Cicoria ed ogni altra sostanza da sostituirsi al caffè:	peso lordo	
	<i>a</i> disseccata . . . . .	quintale	10 »
	<i>b</i> macinata o anche solamente tostata . . . . .	id.	20 »
12	Melazzo . . . . .	id.	10 »
	Il melazzo greggio destinato alla fabbricazione della cera da scarpe e ad altri usi analoghi, paga lire 1 al quintale, previa adulterazione nei modi da stabilirsi dal Ministero delle finanze.		
13	Zucchero:		
	<i>a</i> raffinato sì in pane che in polvere . . . . .	id.	28 85
	<i>b</i> non raffinato . . . . .	id.	20 80
	(Sono a considerarsi raffinati tutti gli zuccheri che presentano un grado di purezza superiore al campione n. 20 Olanda).		
14	Confetti e conserve con zucchero o miele . . . . .	id.	60 »
15	Biscotti da the. . . . .	id.	25 »
16	Siroppi:		
	<i>a</i> per bibite . . . . .	id.	50 »
	<i>b</i> di fecola . . . . .	id.	20 »
17	Cacao . . . . .	id.	80 »
18	Ciocolata . . . . .	id.	80 »
19	Cannella . . . . .	id.	100 »
20	Garofani (chiodi di) . . . . .	id.	120 »
21	Pepe e pimento . . . . .	id.	60 »
22	The . . . . .	id.	350 »
23	Vainiglia . . . . .	id.	300 »
24	Zafferano . . . . .	id.	300 »
25	Noci moscade:		
	<i>a</i> col guscio . . . . .	id.	50 »
	<i>b</i> senza guscio . . . . .	id.	250 »
26	Senapa:		
	<i>a</i> semi di . . . . .	—	esenti
	<i>b</i> liquida, in polvere o in composta . . . . .	quintale	11 »
27	Spezie non nominate . . . . .	id.	27 50
28	Tabacco:		
	<i>a</i> in foglie e costole di foglie . . . . .	.. . . .	proibito
	<i>b</i> di Avana in sigari . . . . .	chilogr.	30 »
	Sono considerati come d'Avana tutti i sigari composti di foglie di tabacco di Cuba, di Varinas, di Portorico, di Giava, di Manilla, di Colombia e di altre simili qualità.		
	<i>c</i> fabbricato di qualsiasi altra qualità . . . . .	id.	20 »

(Approvato.)

## CATEGORIA III.

*Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie.*

29	Acidi:		
	<i>a</i> arsenioso . . . . .	quintale	2 »
	<i>b</i> boricò . . . . .	id.	esente 2 20

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

<i>c</i>	gallico, tannico ed acetico impuri . . . . .	—	esenti	
<i>d</i>	idroclicorico . . . . .	quintale	1 »	
<i>e</i>	nitrico . . . . .	id.	1 »	
<i>f</i>	solforico . . . . .	id.	0 50	
<i>g</i>	tartarico . . . . .	id.	8 »	
<i>h</i>	non nominati . . . . .	id.	10 »	
30	Ammoniaca, potassa e soda caustica pura . . . . .	id.	5 »	
31	Soda caustica impura . . . . .	id.	0 50	
32	Alcaloidi :			
<i>a</i>	sali di chinina . . . . .	chilogr.	5 »	
<i>b</i>	non nominati e loro sali . . . . .	id.	5 »	
33	Ossido di ferro, di piombo, di stagno e di zinco . . . . .	quintale	2 »	
34	Acetato di allumina, di ferro, di piombo e di rame . . . . .	id.	1 »	
35	Carbonato :			
<i>a</i>	di barite . . . . .	id.	2 »	
<i>b</i>	di magnesia . . . . .	id.	15 »	
<i>c</i>	di piombo . . . . .	id.	5 »	
<i>d</i>	di soda e di potassa . . . . .	id.	0 50	
36	Magnesia calcinata o caustica . . . . .	id.	20 »	
37	Cloruro :			
<i>a</i>	di calce, di potassa e di soda (ipocloriti) . . . . .	id.	1 »	
<i>b</i>	di potassio . . . . .	id.	1 »	
38	Nitrato :			
<i>a</i>	di argento . . . . .	chilogr.	5 »	
<i>b</i>	di soda raffinato e di potassa . . . . .	quintale	3 »	
<i>c</i>	di soda greggio . . . . .	—	esente	
39	Borace o borato di soda . . . . .	quintale	0 50	
40	Sale marino e salgemma . . . . .	tonnellata	proibiti	0 22
41	Solfato :			
<i>a</i>	di allumina e di potassa ed altri allumi . . . . .	quintale	0 50	
<i>b</i>	di barite . . . . .	id.	1 »	
<i>c</i>	di ferro e di manganese . . . . .	id.	2 »	
<i>d</i>	di rame, di zinco e solfato doppio di ferro e di rame . . . . .	id.	2 »	
<i>e</i>	di magnesia . . . . .	id.	1 50	
<i>f</i>	di soda e di potassa . . . . .	id.	0 50	
42	Tartaro (bitartrato di potassa) grama di botte e feccia di vino . . . . .	id.	esenti	2 20
43	Solfuro di mercurio (cinabro o vermiglione) . . . . .	id.	100 »	
44	Fiammiferi d'ogni sorta . . . . .	id.	11 »	
45	Prodotti chimici non nominati . . . . .	id.	4 »	
46	Polvere da fuoco ed altre materie esplodenti . . . . .	id.	150 »	
47	Capsule esplodenti e cartucce vuote . . . . .	id.	150 »	
48	Radiche di liquirizia . . . . .	—	esenti	
49	Erbe, fiori, foglie, licheni e radiche non nominate medicinali . . . . .	quintale	2 »	
50	Cassia e tamarindi, naturali . . . . .	id.	7 »	
51	Manna in sorte o in cannelli . . . . .	id.	10 »	

## Segue CATEGORIA III.

52	Canfora :			
<i>a</i>	greggia . . . . .	quintale	2 »	
<i>b</i>	raffinata . . . . .	id.	15 »	
53	Scorze :			
<i>a</i>	fresche o secche di limone, arancio e loro varietà . . . . .	—	esenti	
<i>b</i>	di china-china . . . . .	—	esenti	
54	Sugo :			
<i>a</i>	d'arancio . . . . .	—	esente	
<i>b</i>	di cedro e di limone crudo . . . . .	—	esente	

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

c	di cedro e di limone concentrato . . . . .	—	esente
d	di aloe ed altri vegetali medicinali non nominati . . . . .	quintale	10 »
55	Generi medicinali non nominati . . . . .	id.	10 »
56	Medicamenti composti non nominati (senza difalcare il peso dei recipienti immediati)	id.	120 »

Entrano tra i medicamenti composti le droghe medicinali mischiate insieme o mischiate con polpe, sughi, estratti, oppure umettate o sciolte con siropi, mucillaggini, spiriti, ecc.; così quando tali miscugli si trovano in forma di polvere o di pasta secca, come quando sono molli e in istato liquido. Tra i medicamenti composti vanno parimenti annoverati i balsami artificiali.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Benchè questo numero 6 ov'è scritto, « medicamenti composti non nominati » non offra un titolo chiaro ed esatto, nondimeno dalla spiegazione che se ne dà e per via di eliminazione si comprende trattarsi di quei rimedi che, racchiusi in scatoline, vasetti e alberelli ci provengono dall'estero e promettono nelle etichette di debellare ogni male. Dissi titolo nè chiaro nè esatto, poichè medicamenti composti son anche quelli che risultano da chimiche combinazioni, come lo stesso solfato di chinino, che pur non fa parte di questi articoli ma entra nella categoria di composti chimici. I medicamenti a cui si accenna in questo numero si chiamavano altra volta galenici, ma ad ogni modo risultano per la massima parte da manipolazioni e appartengono quasi tutti all'empirismo.

Appena è infermità a vincer la quale non corrano pel mondo unguenti, sciropi, polveri, pillole, boli, capsule, morselletti, confetti, pastiglie, lattovari e quasi sempre d'ignota composizione. Qualche raro trionfo accredita il rimedio e il credulo volgo lo ricerca con avidità e lo adopera senza misura e senza consiglio. Il minor male che derivi da tale abuso è la guerra che vi si fa al ragionevole governo della medicina, ma il danno maggiore sta nel consumo della sanità per l'uso intempestivo di tali mezzi che il solo medico può maneggiare con opportunità e con prudenza.

Ora, a me sembra che di somiglianti forme di medicamenti dovrebbe esser vietata l'introduzione, e ciò per varie ragioni, la prima delle

quali consiste nel rappresentare ch'esse fanno, nel maggior numero, dei veri rimedi segreti che ogni savia legislazione sanitaria giustamente condanna. In secondo luogo, se per uso inopportuno o per abuso nella quantità di queste pillole contro la tosse o di quel sciropo contro la gotta avvengano degli sconci, su chi riversarne la colpa? Non sul medico, che non fece ricette e non poté consigliare un rimedio segreto; non sul farmacista, che vendè un vaso suggellato, autorizzato dalla legge che vi percepì sopra una tassa. E così il danno resta impunito non essendovi malleavoria dalla parte di alcuno. E notate pure le maggiori difficoltà che incontra l'analisi chimica in cotesti miscugli degli empirici, nel caso che il danno fosse stato così grave da provocare un'inchiesta.

Se non temessi la critica di protezionista, aggiungerei che questa importazione soffoca la industria de' nostri farmacisti, i quali potrebbero dar opera a simili confezioni col suggerimento dei medici e senza dare ad esse il carattere di rimedi segreti. E chi ne li vieta di farlo? potrà dire qualcuno. Essi ne sono in gran parte allontanati da una concorrenza cui i più non possono far fronte per mancanza degli ordigni necessari a conseguire quella eleganza e perfezione delle forme che spiccano nei recipienti forestieri.

Fra i danni de' farmacisti per la importazione di questi medicamenti manipolati è pur da contare la facilità onde la scatola ed il vasetto sdruciolano nel negozio del droghiere e nelle botteghe del profumiere e del chinagliere: ciò che turba l'ordine delle cose, mette

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

a pericolo la sanità pubblica e offende manifestamente i diritti del farmacista, acquistati con un diploma, che rappresenta lunghi studi e perciò gravi spese.

Del resto, anche fra noi si spigola un po' nel campo della credulità umana. Anche in Italia a beneficio dell'empirismo si manipolano medicamenti che, offrendo amministrazione men disgustosa, allettano i consumatori colle ragioni del comodo. Imperocchè non è coi soli fanciulli che giova aspergere

Di soave liquor gli orli del vaso.

Ma di questi preparati di composizione più o meno ignota in forma di pillole, pastiglie, unguenti, acque, sciroppi, provatevi di grazia a tentare il commercio esterno, e troverete che le dogane chiudono loro il varco senza eccezione di sorta.

Noi abbiamo testè votata la tariffa colla Francia; ebbene, cercate a carta 23 del quaderno il titolo: *Médicaments composés non dénommés* (titolo, come si è detto, di erronea determinazione ma che corrisponde ai preparati di cui si parla) e vi troverete incontro un *prohibés*. Or, se i preparati dei nostri farmacisti sono esclusi dai vicini, io non veggo perchè noi dovremmo accogliere a braccia aperte tutta la schiera delle loro pillole contro la tosse e dei loro sciroppi contro la gotta che possiamo, volendolo, preparare da noi.

Propongo adunque la proibizione doganale dei così detti *medicamenti composti non nominati* del numero 56.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente io mi sarei aspettato, in questa materia, ogni genere di opposizione, dal lato economico o fiscale, ma non avrei mai preveduto delle quistioni fisiologiche, o farmaceutiche, nelle quali mi dichiaro incompetente; guidato, però, da quella qualsiasi dose di buon senso di cui ognuno è fornito, mi permetterò di fare qualche osservazione all'onor. Senatore Maggiorani anche su questa materia.

Come si fa a constatare alla frontiera la qualità delle medicine estere che s'introducono, a provare se siano medicinali empirici, elaborati con segreti più o meno ciarlataneschi, e a decidere se veramente minaccino di nuocere alla

salute di quei poveri di spirito che se ne servono?

Si può fare questo controllo? Si può domandare la fede di origine, e constatare quale sia la qualità del rimedio che si introduce? Ma se ci mettiamo su questa via di proibizioni, dove mai essa ci condurrà? Per analogia bisognerebbe alla frontiera leggere tutti i libri che arrivano in Italia, per vedere se contengano qualche cosa in offesa al sentimento morale.

L'onor. Senatore Maggiorani è logico nella sua tesi, ma mi meraviglia che egli non abbia preso ad esaminare altri numeri di questa categoria, tutti meritevoli dell'istessa osservazione. Prendasi ad esempio, non saprei, un acido, un cloruro, una magnesia che vengano dall'estero; come può il Governo sindacare se il cloruro, l'acido, la magnesia sieno confezionati nel modo che la scienza esige, o se invece sieno mal fabbricati e non diano quel risultato che la medicina se ne aspetta? Sarà colpa nostra se non l'abbiamo constatato alla frontiera? Possiamo trovar modo, nella tariffa, di specificare se il rimedio farmaceutico è quale la scienza lo vuole? Possiamo sapere quello che si contiene nelle scatole, nei barattoli, nelle ampolline non nominate, che l'industria medica empirica, specialmente della Francia, versa in Italia, e in tutta Europa? Perchè, oramai, tutti i paesi civili si trovano in queste condizioni, e ci sono sempre di quelli che ricorrono ai rimedi empirici e misteriosi, anzichè ai lumi della scienza e alla esperienza degli scienziati.

Il Governo, col sistema dell'onorevole Maggiorani non si farebbe responsabile di tutto ciò che si ritiene necessario alla buona salute dei cittadini?

Ma allora verremmo a costituire eccessive restrizioni alla libera facoltà di ogni uomo di giovare di quello che egli crede meglio convenga alla sua salute e alla sua intelligenza; e in questa via dei vincoli arbitrari non si saprebbe dove arrestarsi. Il criterio dei cittadini, che comperano questi medicinali e che vi ricorrono senza frutto, è il miglior mezzo per farne diminuire l'importazione dall'estero; ma la dogana, nell'immensa farragine di migliaia di qualità di rimedi che entrano nella categoria dei non nominati, non può assumersi

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

l'incarico di controllarli. Sarebbe non solo impossibile....

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE... ma quasi oserei dire assurdo: non sarebbe praticamente attuabile altrimenti, che stabilendo un sistema di ispezioni sanitarie alla frontiera, per fare la discriminazione fra i rimedi che sono ammessi dalla Facoltà medica di Parigi e che siano quindi ammessibili anche in Italia, e quelli che, provenendo da un industriale qualunque, da uno che specula sulla ignoranza, non abbiano questo suggello della scienza e debbano essere respinti. Non vedrei altro mezzo.

Non so poi con quale conclusione pratica l'onorevole Maggiorani si faccia ad incriminare anche quest'articolo; meglio sarebbe incriminare tutta la categoria e proporre una misura generale per l'introduzione di qualsiasi medicamento in Italia.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Io credo che l'onorevole signor Ministro abbia confuso (mi perdoni il vocabolo) i prodotti chimici coi preparati empirici o galenici, compresi nel N. 56, e di cui si è parlato finora.

Il fabbricare prodotti chimici non è permesso che a farmacisti o a tali che, dopo opportuni studi e rispettivi esami, abbiano ottenuto un diploma di chimici, sia da qualche Università, sia da qualche istituto scientifico del Regno. Il farmacista ed il chimico, direttori della fabbrica, sono responsabili della qualità dei prodotti; e dove i committenti trovassero e provassero come essi siano difettosi, si darebbe luogo ad istruirne una causa innanzi il Tribunale di commercio, come più volte è accaduto. E notisi che, a comprovare il difetto, la chimica esercita qui tutto il suo dominio coi processi analitici. Il contrario avviene per i preparati galenici, ove l'analisi è piena di difficoltà, e dove, come già ebbi l'onore di esporre poc'anzi, non vi è malleveria di sorta, sicchè, scoperta anche coi segni sensibili la rea qualità del medicamento, non si avrebbe azione alcuna sul compositore, come non vi è modo di risarcire il danno, se il rimedio fosse stato preso in dose soverchia. Oltre a ciò il medicamento potrebbe anche alterarsi nel recipiente, e niuno potrebbe chiamarsi in colpa se il consumatore non se ne addiede.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetto di osservare che con la tariffa vigente, l'introduzione di questi rimedi è già altamente tassata, e che il vero modo di difendere il pubblico è la sorveglianza interna delle competenti autorità.

Del resto, come si può riescire a vedere se in una cassetta di medicinali che giunge in dogana, vi siano scatole o barattoli di quelle pastiglie o pillole a cui allude il Senatore Maggiorani? In mezzo a quella farragine di merci che arriva ogni giorno in una dogana, è cosa praticamente impossibile.

Io credo, dopo tutto, che per tutelare la salute pubblica gioverà, più che la sorveglianza, il buon senso dei cittadini e le delusioni che alcuni ne riceveranno.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Mi permetta l'onorevole signor Ministro ricordargli che ho adempito per lungo tempo all'ufficio di ispettor sanitario nelle dogane, e che perciò ne conosco perfettamente il chiasso, il disordine, lo scompiglio. Ma ciò non toglie che il negoziante non ritrovi il suo collo o la sua cassa con molta facilità, e che con eguale facilità riconosca alla fattura le cassette di medicamenti manipolati con scatole di pastiglie o di capsule, distinguendole dalle droghe medicinali in natura. D'altronde è obbligo dello stesso committente, droghiere o farmacista che sia, di denunciare la merce. E così io potevo in breve tempo far separare le droghe e i composti chimici dai preparati empirici, di cui nel cessato Governo era vietata l'introduzione, e che perciò l'ispettore era obbligato a respingere.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Mi permetto osservare all'on. Collega Maggiorani che la questione da lui sollevata è estranea alla tariffa che discutiamo.

Se una cassetta è indirizzata ad un farmacista, questi non può spacciare di quelle pillole se non vi è un medico che le ordini; non è quindi questione di tariffa, perchè queste cassette di pillole non possono direttamente andare in mano di chi le usa.

D'altra parte, non è esatto quanto diceva

l'onorevole Maggiorani rispetto ai medicamenti composti non denunciati, che, a suo dire, non sono ammessi in Francia. Nella tariffa francese sono stabiliti pei medesimi « droits spécifiques à déterminer par l'École supérieure de pharmacie à raison de 10 0/0 de la valeur ».

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Mi permetta l'onore. Relatore che io gli neghi l'intervento del medico nell'uso dei rimedi empirici. Sono appunto i malati che non vogliono sottomettersi alla cura regolare di un uomo dell'arte, che cercato avidamente nella quarta pagina dei giornali l'annuncio di qualche rimedio spacciato come infallibile per la loro infermità, se ne provvedono subito e ne usano spesso a casaccio. Avvenuto

lo sconcio, gli è allora che si manda pel medico, ed io stesso potrei narrare parecchi casi di cui fui testimonio, quando la imprudente amministrazione di uno sciroppo di commercio, ricco di colchico e lodato a combattere la gotta, induceva una grave infiammazione di vescica, o allora che una dose smodata di pillole contenenti morfina o atropina, adoperata a vincere una tosse, dava luogo a temibile narcotismo, e così andate dicendo.

Perciò insisto sulla convenienza di provvedere alla salute pubblica colla proibizione di simili medicinali, che alimentano anche il ciarlatanismo, nemico della scienza e poco conforme a vera civiltà.

PRESIDENTE. Si continua la lettura delle Categorie:

57	Gomme, resine e gommeresine . . . . .	id.	3	»
58	Sapone:			
a	comune . . . . .	id.	6	»
b	profumato . . . . .	id.	30	»
59	Ceralacca . . . . .	id.	30	»
60	Profumerie (senza detrarre il peso dei recipienti immediati) . . . . .	id.	60	»

CATEGORIA IV.

*Colori e generi per tinta e per concia.*

61	Legni, radiche, cortecce, foglie, licheni, fiori, erbe e frutti per tinta e per concia:				
a	non macinati . . . . .	quintale	esenti		0 27
b	macinati . . . . .	id.	2	»	0 55
	gambier . . . . .	id.	1	»	
62	Indaco, cocciniglia e kermes . . . . .	id.	7	»	
63	Prussiato di potassa giallo e rosso . . . . .	id.	8	»	
64	Colori derivati dal catrame o da altre sostanze bituminose:				
a	in istato secco . . . . .	id.	15	»	
b	in pasta o liquidi . . . . .	id.	10	»	
65	Estratti coloranti di legni da tinta ed altre specie tintorie di qualsiasi sorta . . . . .	id.	12	50	
66	Colori in mattonelle, in polvere o di qualsiasi altra sorta . . . . .	id.	12	»	
67	Vernice:				
a	a spirito . . . . .	id.	30	»	
b	di qualsiasi altra sorta . . . . .	id.	12	»	
68	Lapis con guaina o senza . . . . .	quintale	50	»	
69	Inchiostro d'ogni sorta . . . . .	id.	15	»	
70	Nero:				
a	da scarpe . . . . .	id.	6	»	
b	d'osso e ossa calcinate . . . . .	id.	0	50	
c	non nominato . . . . .	id.	5	»	

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1878

PRESIDENTE. La categoria quinta, che è piuttosto lunga, sarà rinviata a domani.

Leggo l'ordine del giorno di domani:

Al tocco riunione degli Uffici per la loro costituzione, e per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Erezione di un monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II;

Nuova proroga dei termini per l'affranca-

mento delle decime feudali nelle Province Napoletane e Siciliane.

Alle due pomeridiane seduta pubblica.

Relazione della Commissione per la verifica-  
zione dei titoli dei nuovi Senatori.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Tariffa doganale;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti  
d'arte e di antichità.

La seduta è sciolta (ore 6).